



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - RIMINI -

Via Destra del Porto n°151- Tel. 0541/50211- fax 0541/54373-

PEC: [cp-rimini@pec.mit.gov.it](mailto:cp-rimini@pec.mit.gov.it) – Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)

## ORDINANZA n°31/2018

### MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “TROFEO CONI 2018”

Località: **Rimini (RN)** - Date: **26 - 27 maggio 2018**

Organizzatore: **A.S.D. Club Nautico Rimini**

Recapito telefonico: **0541/26520** - e.mail: **cnrimini@cnrimini.com**

#### Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTA:** l'istanza pervenuta in data **08/05/2018** prot. n°8604, da parte del **Sig. Gianfranco SANTOLINI**, in qualità di **presidente** pro-tempore e legale rappresentante dell'A.S.D. “**Club Nautico Rimini**”, con sede a **Rimini (RN)** in via **P.le Boscovich n.12**, con la quale chiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini lo svolgimento di una manifestazione assegnatagli dalla Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.) denominata “**Gara Regionale Trofeo Coni 2018**” con natanti a motore in data **26 – 27 maggio 2018** nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di P.le Boscovich di Rimini;
- VISTO:** il documento d'impianto del circuito di gara predisposto dal Responsabile tecnico F.M.I. in seno al consesso proponente depositato in data **23/05/2018**;
- VISTA:** l'Autorizzazione foglio prot.n°9806/2018 pervenuta in data **22/05/2018**, con la quale il **Comune di Rimini** autorizza il “**Club Nautico Rimini**” allo svolgimento della manifestazione;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.10/2009 del **30/03/2009** “*Disciplina della navigazione in prossimità della costa nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini*”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.11/2009 del **02/04/2009** “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini*”;
- VISTA:** l'Ordinanza Balneare n° **01/2018** della Regione Emilia Romagna;
- VISTO:** il Decreto Legislativo **18 luglio 2005 n°171**, “*Codice della nautica da diporto*”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo **29 luglio 2008 n°146**, “*Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*”;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), resa esecutiva con Legge n°1085 del **21 dicembre 1977**;
- RITENUTO:** necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. **17 e 30** del Codice della Navigazione e l'art. **59** del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

#### RENDE NOTO

**che il giorno 26 maggio dalle ore 14:00 alle ore 18:30 e il giorno 27 maggio dalle ore 10:00 alle ore 17:00**, nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera di P.le Boscovich del Comune di Rimini, compreso tra i sotto indicati punti (vedasi stralcio planimetrico allegato che è parte integrante della presente Ordinanza), nell'ambito della manifestazione sportiva denominata “**Gara Regionale Trofeo Coni 2018**” organizzata dall'A.S.D. “**Club Nautico Rimini**” in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica F.I.M., si svolgerà una gara con natanti a motore all'interno dell'area riservata alla balneazione (300 mt.) nel sottoindicato campo di gara delimitato da boe posizionate nei seguenti punti di coordinate geografiche “*Datum WGS 84*”:

**A. 44°04'51” N – 012°34'36” E;**

**B. 44°04'46” N – 012°34'43” E;**

**C. 44°04'44” N – 012°34'40” E;**

**ORDINA**

**Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo**

Nei giorni ed orari di cui al “Rende Noto”, all’interno dello specchio acqueo individuato quale campo di gara ed evidenziato nell’allegato, **è vietata** la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, la sosta, le immersioni e qualsiasi altra attività connessa ai pubblici usi del mare, essendo la stessa esclusivamente riservata ai partecipanti alla manifestazione in questione.

Tale divieto non si applica:

- a. ai mezzi navali in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione e facenti capo all’organizzatore;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali;
- c. ai partecipanti alla manifestazione sportiva in parola.

**Art. 2 – Obblighi a carico dell’organizzatore della manifestazione sportiva**

La presente Ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, è subordinata all’osservanza da parte dell’Organizzatore della manifestazione, delle sotto indicate prescrizioni:

1. Seguire dettagliatamente tutte le fasi della gara e comunicare via radio o altro mezzo, a questa Capitaneria di porto, l’inizio ed il termine della stessa, nonché l’eventuale sospensione, utilizzando i seguenti recapiti telefonici: **0541/50121 – 0541/50211** e per i soli casi di **emergenza il numero blu “1530”**;
2. Informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Rimini, di qualsiasi situazione di emergenza che dovesse eventualmente verificarsi durante la manifestazione sportiva;
3. Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni della manifestazione e seguirne l’evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la stessa in caso di condimeteo avverse;
4. Rimuovere al termine della manifestazione le boe posizionate in mare per delimitare il campo di gara;
5. Le unità partecipanti, durante la manifestazione sportiva, dovranno esclusivamente navigare e sostare all’interno del campo di gara, essere regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza ed in ordine con tutti i documenti e carte di bordo (se richiesti);
6. Assicurare un servizio di assistenza a terra con l’approntamento di una postazione sanitaria con autoambulanza e medico;
7. Garantire la necessaria copertura assicurativa ai partecipanti ed ai terzi eventualmente danneggiati;
8. Opportunamente delimitare, segnalare e vigilare lo specchio acqueo interessato dalla manifestazione;
9. Impiegare un numero congruo di mezzi navali per fornire un idoneo servizio di assistenza ai partecipanti alle gare, durante l’intero svolgimento della manifestazione;
10. I natanti a motore dovranno raggiungere il campo di gara tramite apposito corridoio di lancio;
11. **Munirsi preventivamente di ogni altro provvedimento o autorizzazione di competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia.**

La Capitaneria di porto di Rimini è da ritenersi **manlevata** da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell’effettuazione della manifestazione sportiva.

**Art. 3 – Disposizioni finali e sanzioni**

La predetta Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.


I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale “[www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)”, nonché con l’opportuna diffusione tramite e.mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 23/05/2018

**IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 02/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.



© 2018 Google